

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata:

"PROGETTO ITACA FIRENZE"

in seguito denominata anche "l'Associazione", ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'Associazione ha sede in Firenze, attualmente in Borgo Pinti n. 80.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente

Articolo 2 - Finalità

1. L'Associazione opera senza fini di lucro e per esclusivo fine di solidarietà. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

3. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che ispirano l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

4. L'Associazione, ispirandosi a quanto iniziato dieci anni orsono ed alla lunga strada percorsa da PROGETTO ITACA di Milano, nasce per opera di un gruppo di volontari con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, solidarietà, supporto e riabilitazione rivolte a persone affette da disturbi della Salute Mentale, e programmi di sostegno per le loro famiglie, nella prima fase si propone di aprire una clubhouse a Firenze sul modello del centro internazionale ICCD (International Center for Clubhouse Development) che ha fissato gli standard o regole del medesimo modello.

5. Inoltre si ripropone di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della Salute Mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie.

6. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

7. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 3 - Soci

1. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, chiedono di aderirne, impegnandosi a partecipare attivamente ed in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, alle attività dell'Associazione.

2. Ai Soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

3. L'ammissione dei nuovi soci, previa domanda di adesione in cui l'aspirante dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo,

che valuterà la rispondenza alle condizioni esposte nel paragrafo precedente; l'ammissione decorrerà dalla data della delibera.

4. I Soci hanno tutti eguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- b) inosservanza dei principi e delle norme dello Statuto, ivi compresa la sospensione, non motivata e non occasionale, delle prestazioni volontarie;
- c) mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni, salvo diversa motivata delibera del Consiglio Direttivo;
- d) indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

5. Sulla esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo, con facoltà, per l'escluso, di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

6. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Articolo 4 - Diritti ed obblighi dei Soci

1. I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività dell'Associazione, di riceverne le pubblicazioni ed ogni materiale divulgativo.

2. I Soci hanno l'obbligo, nel rispetto del presente Statuto, di svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordata, di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi competenti e di versare la quota annuale di adesione.

3. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

Articolo 5 - Patrimonio

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a) quote contributive annuali dei Soci;
- b) qualunque contributo economico corrisposto da Sostenitori, Benemeriti, persone fisiche e giuridiche e da Amministrazioni Pubbliche e Private, nazionali o internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari anche in natura;
- d) proventi derivanti dalla raccolta pubblica di sovvenzioni effettuata occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) rendite del patrimonio.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Presidente ed il Vice-Presidente.

Articolo 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

2. Essa è presieduta dal Presidente che provvede a convocarla in via ordinaria almeno una volta l'anno entro la fine del mese di Aprile ed in via straordinaria per:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.
4. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un deciso degli associati ed in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.
5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci in regola con il versamento della quota sociale. In seconda convocazione, che deve essere convocata per un giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti in regola con il versamento della quota sociale.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
7. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
8. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i membri;
 - b) eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori;
 - c) nominare il Collegio dei Probiviri esterni all'Associazione con le competenze di cui all'art. 15 del presente statuto;
 - d) stabilire le linee di indirizzo della attività ed approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) approvare il Regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - f) approvare il bilancio preventivo e il resoconto economico annuale dell'Associazione;
 - g) approvare le modifiche allo Statuto Sociale e lo scioglimento dell'Associazione;
 - h) approvare l'ammontare delle quote associative proposto dal Consiglio Direttivo;
 - i) approvare le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un max di 15 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, previa fissazione del numero da parte dell'Assemblea stessa al momento dell'elezione. La prima volta sono eletti nell'atto costitutivo.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutiva, l'Assemblea tuttavia può derogare tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o con autoconvocazione quando richiesto dai due terzi dei componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante posta elettronica o lettera raccomandata con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
6. La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione (vedi anche art. 10).
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi la presiede.
8. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario ed un Tesoriere.

9. Propone all'Assemblea, qualora lo ritenesse opportuno, o quando imposto dalla legge, i membri del Collegio dei Revisori.

Articolo 9 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nella sede dell'Associazione dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Articolo 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Tesoriere ed il Segretario;
- b) elabora il regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) determina l'ammontare delle quote sociali da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- d) redige annualmente il bilancio preventivo ed il resoconto economico dal quale devono risultare i beni ed i contributi ricevuti, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dalla Assemblea;
- f) approva gli impegni di spesa più significativi come, ad esempio; la sottoscrizione di contratti, le richieste di finanziamento o i contratti di lavoro;
- g) delibera sulle domande di adesione all'Associazione ed in merito all'eventuale deroga all'obbligo di versamento della quota annuale da parte di singoli Soci;
- h) delibera in prima istanza sulla eventuale espulsione di Soci;
- i) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente o dal Vice-Presidente.

Articolo 11 - Presidente ed il Vice-Presidente

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti e la prima volta nell'atto costitutivo.
2. Il Presidente ed il Vice-Presidente hanno disgiuntamente la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo e ne attua le delibere.
4. In caso di assenza del Presidente il Vice-Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Articolo 12 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente ed al Vice-Presidente.
2. La firma del legale rappresentante impegna l'Associazione nei confronti dei terzi.

Articolo 13 - Cariche Sociali

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate una sola volta consecutivamente.

Articolo 14 - Collegio dei Proviviri

1. L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio dei Proviviri composto di tre membri, per dirimere eventuali conflitti tra i soci e tra questi e l'Associazione.
2. Il Collegio dei Proviviri deciderà in modo irrituale e la sua decisione sarà vincolante per il Consiglio Direttivo che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori

1. Quando è obbligatorio per legge o ritenuto comunque opportuno dal Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti al registro dei Revisori contabili e nominati anche tra persone estranee all'Associazione, eletti per tre anni e rieleggibili dall'assemblea ordinaria, che designa fra questi il Presidente del Collegio stesso.
3. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno precedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
4. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il prospetto del resoconto economico dell'esercizio che, deve essere approvato dalla Assemblea entro il mese di aprile, dell'anno successivo. Entro la stessa data viene approvato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Articolo 17 - Scioglimento, estinzione e cessazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti in assemblea.
2. I beni residui saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, come previsto dall'art. 4 della legge 266/91.

Articolo 18 - Norme di rinvio

Sul presupposto che i contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della vigente legislazione sul Volontariato.